



CITTA' DI CAVALLINO
PROVINCIA DI LECCE

**COPIA DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 14

Data 30/04/2021

SEDUTA: Pubblica Non Pubblica

SESSIONE: Ordinaria Straordinaria Urgente

CONVOCAZIONE: 1° 2°

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

L'anno 2021, il giorno 30, del mese di APRILE, alle ore 17:05 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello comunale risultano i signori consiglieri:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Bruno CICCARESE GORGONI	Si		10	Carmelo RIZZO	Si	
2	Giuseppa CAMPANILE		Si	11	Isabella RIZZO	Si	
3	Rossana GRECO	Si		12	Cosimo Mario DE RICCARDIS	Si	
4	Gaetano INGROSSO	Si		13	Gianpaolo FALCO	Si	
5	Michele LOMBARDI	Si		14	Carla Mariagrazia RUGGE	Si	
6	Maria Pamela MANNO	Si		15	Daniele GIGANTE	Si	
7	Paolo MORELLI	Si		16	Antonio MANNO	Si	
8	Antonio PALERMO		Si	17	Angelo CAZZATO	Si	
9	Caterina RICCIATO	Si					

Totale presenti 15 Totale assenti 2

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

Presiede Rag. Isabella RIZZO, nella sua qualità di IL PRESIDENTE del C.C.

Partecipa alla seduta Segretario Generale Dr. Fabio FERRARI, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n° 15 consiglieri.

dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i signori consiglieri:

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno permettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

x del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

x il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000.

La Presidente del Consiglio dà lettura dell'oggetto della proposta di deliberazione di cui al punto 4 dell'O.d.G. e afferma che in merito a questa proposta è stato notificato all'Ufficio di Presidenza un emendamento da parte del Vicesindaco per il quale è stato espresso parere favorevole sia dal Revisore dei Conti che dal Responsabile del Settore Finanziario, Dott. Roberto Liaci. Il Segretario nel frattempo provvede per offrire in consegna il testo dell'emendamento a tutti i Consiglieri.

Il Vicesindaco inizia il suo intervento con la descrizione dell'emendamento ed afferma che, dopo aver formato il regolamento, ci si è resi conto che era necessario (o meglio, più opportuno e conveniente) modificare il termine, stabilito in via transitoria solamente per il 2021. Afferma il Vicesindaco che si è considerata la data in cui il Consiglio viene ad approvare questo regolamento per il pagamento del "Canone Patrimoniale Unico", ove si riferisce al canone annuo sulla pubblicità, pubbliche affissioni o occupazione del suolo pubblico, che nella previsione era fissato al 31 maggio p.v. mentre a regime il Regolamento lo prevede il 31 gennaio di ogni anno; cioè, chiarisce, che per gli anni a venire comunque è previsto che il termine sia sempre il 31 di gennaio.

Il Vicesindaco afferma, per meglio chiarire la portata dell'emendamento, che quest'anno, con apposita norma transitoria, appunto, era stato fissato per il 31 di maggio la prima scadenza; e questo sia quanto al termine per il pagamento in un'unica soluzione del "Canone Patrimoniale Unico" annuo, sia circa il pagamento della prima rata e delle altre scadenze annuali, nell'eventuale opzione di rateizzazione. Chiarisce infatti che con questo regolamento è stata comunque prevista la possibilità di rateizzazione in 4 rate (cosa che non era prevista nei vecchi regolamenti) del nuovo canone unico patrimoniale. E si è considerato che poiché l'approvazione è di data odierna, 30 aprile, ci si è resi conto che era inopportuno andare a richiedere che il pagamento venisse fatto già (della prima rata ovvero del canone unico annuo) dal 1° maggio; anche perché sarebbero rimasti pochissimi giorni per i cittadini per l'adempimento; ed anche considerato che questo tipo di imposta non si paga sulla base del principio dell'autodichiarazione (come nel caso dell'imposta sul reddito, cd. dichiarazione dei redditi) ma è il Comune che deve formulare una nota ed inviarla al contribuente per il pagamento. Dunque, conclude il Vicesindaco, è chiaro che fino a quando il Comune formula l'avviso e lo spedisce al contribuente, quest'ultimo avrà sicuramente poco tempo per pagare. Dunque, la proposta emendativa è di spostare questo termine (ma solo per il 2021) per il/i pagamento/i; secondo le previsioni di cui all'emendamento stesso. Ovviamente, spiega il Vicesindaco, ciò potrebbe comportare che gli incassi dell'ultima rata non coincidano con l'esercizio finanziario (cioè con l'anno solare), ma che arrivino poi di cassa nel 2022 anche se pagati al 31 dicembre. Però, continua Lombardi, fra i due mali l'ultimo citato sarebbe quello minore, o comunque irrilevante per gli equilibri di cassa del Comune; sicuramente, aggiunge Lombardi, sarebbe maggiore il pregiudizio arrecato nel far pagare i contribuenti in ristretti termini, soprattutto considerato questo particolare periodo.

Entrando poi nel merito del "Canone Patrimoniale Unico", chiarisce Lombardi la portata innovativa inserita nella Legge di Bilancio 2020, che ha previsto che le cosiddette imposte comunali minori che erano (dice "erano", perché sono state abrogate) l'occupazione del suolo pubblico, tassa sulla pubblicità e tassa sulle pubbliche affissioni; prevedendosi che debbano essere denominate "Canone patrimoniale unico" ed essere inserite in un unico contesto legislativo. Detto questo, afferma Lombardi, sostanzialmente non è cambiato nulla, se non l'inserire queste imposte (e la disciplina delle stesse) in un corpo unico. C'è solo una cosa diversa, conclude il Vicesindaco: l'introduzione della cosiddetta "Tassa mercatale" in quanto, fino ad oggi chi esponeva nei mercati rionali, settimanali ecc. era tenuto al pagamento di due tasse (due adempimenti: pagare la tassa sul suolo pubblico e la TARI cosiddetta giornaliera), mentre adesso, con questa Legge, è stata creata una "Tassa mercatale unica", che le comprende entrambe.

Il Vicesindaco conclude affermando che con questo Regolamento non si inasprisce, non si eleva, non aumenta la pressione fiscale. Non c'è alcuna norma che lo prevede, né si prevedono ulteriori incombenze o adempimenti per i contribuenti. Lombardi ribadisce che è stato mantenuto semplicemente quello che c'era prima e, peraltro, osserva che l'aver inserito la rateizzazione è, a suo avviso, aspetto molto importante e qualificante; particolarmente in questo periodo.

Per quanto riguarda la zonizzazione, chiarisce che fino ad oggi la zonizzazione prevista dal Comune era la

seguito: una zona veniva definita come “Cavallino centro” e l'altra zona come “tutto il resto”. In questo regolamento il funzionario, ha invece previsto una zona che coincide con le aree PIP di Cavallino e Castromediano e poi “tutto il resto” (ovviamente – aggiunge - l'Amministrazione potrebbe decidere differenziazioni di tariffa, in quanto il TUEL stabilisce che la competenza di stabilire la tariffa vera e propria da applicare in base alle aliquote è della Giunta Comunale, che con la sua discrezionalità politica può decidere di lasciare la stessa aliquota, per le dette due macro-zone, ovvero di differenziarla). La Giunta Comunale, conclude Lombardi, deve peraltro esprimersi entro la giornata odierna, proprio per avere le tariffe vigore nell'intero anno (con decorrenza dal 1° di gennaio dell'anno in corso).

Il Vicesindaco propone dunque l'approvazione di questo punto, previa approvazione dell'emendamento per come elaborato e voluto - conclude - al solo scopo di favorire sia l'attività degli uffici che i cittadini contribuenti; ribadisce comunque che queste imposte minori non subiranno alcun tipo di variazione/incremento.

Interviene il Consigliere Cazzato che chiede al Segretario Generale se la proposizione di un emendamento in sede di Consiglio Comunale è rituale o meno. Risponde il Segretario che la procedura seguita è stata aderente alla previsione regolamentare sia in termini di modalità che di tempi di proposizione; ed anche con riferimento all'acquisizione dei relativi pareri, formalmente rilasciati per come formalmente richiesti. In particolare, chiarisce il segretario che l'emendamento è stato depositato due giorni prima della seduta e sono stati rilasciati i pareri sia da parte del competente Responsabile del Settore che del Revisore dei Conti.

Non essendovi altri interventi, la Presidente chiede ai Consiglieri di esprimersi in merito con il loro voto prima sull'emendamento e poi sul regolamento così come emendato; il tutto come di seguito riportato.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le disposizioni di cui all'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compreso, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ove, al comma 816 si specifica che *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;*

Viste, inoltre, le ulteriori disposizioni di cui all'art. 1, dal comma 837 al comma 845 compreso, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ove, al comma 837 si specifica che *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.”;*

Considerato che il comma 847 dell'anzidetto art. 1 della Legge n. 160/2019 dispone che *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli [articoli 5 della legge 16](#)*

[maggio 1970, n. 281](#), e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

Considerati altresì,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che *"Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti "*;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che *"... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ... "*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 che dispone *"... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ... "*;

Visto:

- l'art. 106, comma 3 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 per cui *"... Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021 ... "*;
- il successivo D.M. del 13/01/2021 che ha ulteriormente prorogato l'anzidetto termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31/03/2021;
- infine, l'art. 30 comma 4 del D.L. n. 41/2021 che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021;

Richiamata, la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 con cui si conferma l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 15 - ter del D.lgs n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, agli atti regolamentari e tariffari che disciplinano fattispecie aventi natura non tributaria;

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n.160/2019, si rende necessario disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi COSAP (Regolamento per l'applicazione ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. n.446/97, approvato con delibera C. C. n. 53 del 29/12/1998) e imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. n.507/93, approvato con deliberazioni consiliari n. 67/1994 e n. 86/1994);

Ravvisata la necessità di disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 817 Legge n. 160/2019;

Vista la proposta di Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale e del canone mercatale, allegato al presente atto deliberativo, che si articola nei seguenti punti principali:

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – art. 1;

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – artt. 2-22;

CAPO III – CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – artt. 23-32;

CAPO IV – OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE – artt. 33-58;

CAPO V – CANONE MERCATALE – artt. 59-71

Allegati n. 1-2-3

Dato atto che i coefficienti e le tariffe del canone per le pubbliche affissioni, pubblicità, occupazione di suolo pubblico e mercatale saranno definite da apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere dell'organo di revisione economico finanziaria con prot. com.le n. 6958 del 13/04/2021, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista l'apposita votazione sull'emendamento depositato in data 27/04/2021 al protocollo n. 8091 che ha prodotto il seguente risultato: voti: favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 6 (De Riccardis C. M, Falco G., Ruge C. M., Gigante D., Manno A., Cazzato A.), palesemente resi nei modi e forme di legge;

Vista la successiva votazione sul complessivo regolamento, così come appena emendato per effetto degli esiti di cui subito sopra e che ha prodotto il seguente risultato: voti: favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 6 (De Riccardis C. M., Falco G., Ruge C. M., Gigante D., Manno A., Cazzato A.), palesemente resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. **di approvare**, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, così come proposto ed emendato in virtù di specifica e preliminare votazione sull'emendamento depositato in data 27/04/2021 al protocollo n. 8091 e che si compone di n. 71 articoli e n. 3 allegati; il tutto accluso alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto che**, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione dei coefficienti e delle tariffe del canone per le pubbliche affissioni, pubblicità, occupazione di suolo pubblico e mercatale, nel rispetto delle previsioni di bilancio il cui schema è stato approvato con delibera di G.C. n. 25 del 01/02/2021;
3. **di dare inoltre atto** che lo stesso produce effetti, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2021;

4. **di dare mandato** all'Ufficio tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l’urgenza di rendere note le modifiche;
5. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 visto l'esito dell'apposita votazione palese resa nei modi e forme di legge, che ha dato il seguente risultato voti: favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 6 (De Riccardis C. M., Falco G., Rugge C. M., Gigante D., Manno A., Cazzato A.).

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Isabella RIZZO

Segretario Generale
f.to Dr. Fabio FERRARI

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere positivo.

Data 23/04/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Roberto Antonio LIACI

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Data **23/04/2021**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Roberto Antonio LIACI

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Data 21/05/2021

IL MESSO COMUNALE
f.to Sig. Claudio CARROZZO

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n. 267/2000);

[] diverrà decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000

Data 21/05/2021

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Roberto Carlino

E' copia conforme all'originale

Data 21/05/2021

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Roberto Carlinò